

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/687 DELLA COMMISSIONE Art 2 (Definizioni):

- 6) «carni fresche»: carni, carni macinate e preparazioni di carni, comprese quelle confezionate sottovuoto o in atmosfera controllata, che non hanno subito trattamenti diversi da refrigerazione, congelamento o surgelazione;
- 7) «carcassa di ungulato»: il corpo intero di un ungulato macellato o abbattuto dopo:
- dissanguamento, nel caso di animali macellati,
 - eviscerazione,
 - asportazione degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso,
 - asportazione della coda, delle mammelle, della testa e della pelle, tranne che nei suini;
- 8) «frattaglie»: carni fresche diverse da quelle della carcassa definita al punto 7), anche se rimangono naturalmente connesse con la carcassa;
- 10) «budelli»: vesciche e intestini che, dopo essere stati puliti, sono stati trasformati mediante raschiatura dei tessuti, sgrassatura e lavaggio e trattati mediante salatura o essiccati
- 13) «merce sicura»: merce che può essere spostata senza che sia necessario adottare misure di riduzione dei rischi specificamente dirette contro una determinata malattia elencata, indipendentemente dallo stato sanitario dello Stato membro o della zona di origine per tale malattia

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/687 DELLA COMMISSIONE Art 27 e Art 42 (Divieti in relazione ad attività, compresi i movimenti, riguardanti animali, prodotti e altro materiale da o verso la zona di protezione/sorveglianza o all'interno di essa)

1. L'autorità competente vieta le attività, compresi i movimenti, riguardanti gli animali delle specie elencate e i loro prodotti e altri materiali da e verso la zona di protezione e all'interno di essa conformemente alla tabella dell'allegato VI.
3. I seguenti prodotti sono esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 2:
- a) prodotti di origine animale considerati merci sicure, conformemente all'allegato VII, per quanto riguarda la malattia in questione;

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/687 DELLA COMMISSIONE Art 28 e Art 43 (Condizioni generali per la concessione di deroghe ai divieti nella zona di protezione/sorveglianza)

1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 27 e 42, l'autorità competente può autorizzare i movimenti di animali e prodotti nei casi di cui agli articoli da 29 a 38, alle condizioni specifiche di cui agli stessi articoli e alle condizioni generali di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

Prima di concedere l'autorizzazione, l'autorità competente valuta i rischi derivanti da essa derivanti e la valutazione deve indicare che il rischio di diffusione della malattia di categoria A è trascurabile.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/687 DELLA COMMISSIONE Art 33 e Art 49 (Condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti di carni fresche e latte crudo ottenuti da animali detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona di protezione/sorveglianza)

1. L'autorità competente può autorizzare movimenti di carni fresche e latte crudo ottenuti da animali detenuti delle specie elencate in stabilimenti situati nella zona di protezione se:

- a) sono spostati in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII
2. L'autorità competente si assicura che i movimenti verso uno stabilimento di trasformazione di cui al paragrafo 1, lettera a), siano conformi alle seguenti condizioni:
- a) le carni fresche sono marcate conformemente all'allegato IX, punto 2, nel macello, dopo l'ispezione post mortem e recano tale marchio fino al trattamento
 - c) lo stabilimento di trasformazione è situato nella stessa zona soggetta a restrizioni o quanto più vicino possibile alla zona soggetta a restrizioni ed opera sotto la supervisione di veterinari ufficiali

[REGOLAMENTO DELEGATO \(UE\) 2020/687 DELLA COMMISSIONE](#) - ALLEGATO VI - DIVIETI NELLA ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI (di cui all'articolo 27 del presente regolamento)

Tabella: Divieti di attività riguardanti gli animali delle specie elencate e i prodotti ottenuti da tali animali

DIVIETI DI ATTIVITÀ RIGUARDANTI ANIMALI E PRODOTTI COLLEGATI ALLE MALATTIE DI CATEGORIA A		LSD
<i>Movimenti di carni fresche, escluse le frattaglie, di animali detenuti e selvatici delle specie elencate da macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina situati nella zona soggetta a restrizioni</i>		NV
<i>Movimenti di frattaglie di animali detenuti e selvatici delle specie elencate da macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina situati nella zona soggetta a restrizioni</i>		X
<i>Movimenti di sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni, fatta eccezione per i corpi interi e le parti di animali morti</i>	<i>Pelli, lana, setole e piume di animali</i>	X

NA = non applicabile.

X = divieto.

NV = non vietato/a

[REGOLAMENTO DELEGATO \(UE\) 2020/687 DELLA COMMISSIONE](#) ALLEGATO VII - TRATTAMENTI DI RIDUZIONE DEI RISCHI PER I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PROVENIENTI DALLA ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI

Trattamento	LSD
CARNI	
<i>Rimozione delle frattaglie</i>	X
BUDELLI	
<i>Salatura con cloruro di sodio (NaCl), secco o sotto forma di salamoia satura ($A_w < 0,80$), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura ambiente di 20 °C o superiore</i>	MS
<i>Salatura con fosfato addizionato a sale contenente 86,5 % NaCl, 10,7 % Na_2HPO_4 e 2,8 % Na_3PO_4, secco o sotto forma di salamoia satura ($A_w < 0,80$), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura ambiente di 20 °C o superiore</i>	
<i>Salatura con cloruro di sodio (NaCl) per almeno 30 giorni</i>	

MS= merce sicura

[World Organization for Animal Health \(WOAH\) – Terrestrial Animal Health Code - CHAPTER 1 1.9 INFECTION WITH LUMPY SKIN DISEASE VIRUS](#) - Article 11.9.2. (Safe commodities)

When authorizing import or transit of the following commodities, Veterinary Authorities should not require any LSD-related conditions regardless of the status of the animal population of the exporting country:

- 1) skeletal muscle meat.
- 2) casings.
- 3) gelatine and collagen.
- 4) tallow.
- 5) hooves and horns

[World Organization for Animal Health \(WOAH\) – Terrestrial Animal Health Code - CHAPTER 1 1.9 INFECTION WITH LUMPY SKIN DISEASE VIRUS](#) - Article 11.9.12 (Recommendations for importation of meal and flour from blood, meat other than skeletal muscle, or bones from bovines and water buffaloes)

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary certificate attesting:

- 1) that these products were derived from animals in a country or zone free from LSD; or

2) that:

- a) the products were processed using heat treatment to a minimum internal temperature of 65°C for at least 30 minutes.
- b) the necessary precautions were taken after processing to avoid contact of the commodities with any potential source of LSDV

[World Organization for Animal Health \(WOAH\) – Terrestrial Animal Health Code - CHAPTER 1 1.9](#)

[INFECTION WITH LUMPY SKIN DISEASE VIRUS](#) - Article 11.9.13. (Recommendations for importation of hides of bovines and water buffaloes)

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary certificate attesting that:

2) these products were:

- a) derived from animals which had undergone ante- and post-mortem inspections in accordance with Chapter 6.3. with favorable results; and
 - b) dry-salted or wet-salted for a period of at least 14 days prior to dispatch; or
 - c) treated for a period of at least seven days in salt (NaCl) with the addition of 2% sodium carbonate (Na₂CO₃); or
 - d) dried for a period of at least 42 days at a temperature of at least 20°C; and
- 3) the necessary precautions were taken after processing to avoid contact of the commodities with any potential source of LSDV.

[Ministero della Salute MANUALE OPERATIVO Lumpy Skin Disease \(Dermatite nodulare contagiosa\) - Versione Rev. 1.0 – gennaio 2025 - Capitolo 2 \(Caratteristiche di resistenza del virus\)](#)

Agenti fisici	<i>Luce solare diretta: sensibile Protetto dai raggi solari, è in grado di resistere nell'ambiente esterno per mesi. Resiste a cicli di congelamento/scongelo sebbene il potere infettante possa ridursi Surnatante di colture cellulari a +4°C: resiste 6 mesi + 50°C x 60 minuti: inattivato +55°C x 2 ore: inattivato +65°C x 30 minuti: inattivato +37°C x 3 ore: concentrazione virale dimezzata</i>
---------------	--

2. GESTIONE DELLE CARNI OTTENUTE DA ANIMALI DETENUTI IN ALLEVAMENTI LOCALIZZATI IN ZP – ZS

In base alle disposizioni previste dal Reg UE 2020/687:

- Non sono previste limitazioni relativamente alla commercializzazione delle carni fresche sotto forma di muscoli scheletrici ottenuti dalle carcasse degli animali macellati, in quanto si ritiene che questi non possano costituire veicolo di trasmissione della malattia
- Sono previste limitazioni relativamente alla commercializzazione delle frattaglie, incluse le pelli, che consistono nella “rimozione” delle stesse dalla carcassa, senza tuttavia fornire ulteriori indicazioni relativamente al successivo utilizzo delle stesse
- Non vengono indicati dei trattamenti termici efficaci nei confronti del virus stesso

Le indicazioni contenute nel “WOAH Terrestrial Animal Health code” risultano sostanzialmente allineate con quelle del Reg UE 2020/687 e viene inoltre indicato che;

- il trattamento termico di **65°C per 30 minuti** viene considerato efficace per la inattivazione del virus LSD sulle frattaglie. Tale requisito risulta inoltre allineato con le indicazioni contenute nel Manuale operativo nazionale della LSD
- I **trattamenti salatura ed essiccazione** sono considerati efficaci per inattivazione del virus LSD sulle pelli

Nell'ambito dell'analisi del rischio prevista dal Reg UE 2020/687 articoli 28 e 43, sono state prese in considerazione le seguenti fattispecie con lo scopo di definire quale sia la tipologia di trattamento da applicare sulle diverse tipologie di frattaglie al fine di definire i requisiti per autorizzare l'ulteriore movimentazione delle stesse al di fuori delle ZP e ZS:

2.1. Pelli bovine

Al fine di concedere la deroga per la successiva movimentazione delle pelli si ritiene necessario che queste vengano sottoposte ad uno dei trattamenti di salatura/essiccazione previsti dal Terrestrial Animal Health code - Article 11.9.13. Il trattamento può essere eseguito direttamente presso lo stabilimento di macellazione negli appositi locali dedicati allo stoccaggio delle pelli.

Nel caso in cui tale fattispecie non fosse tecnicamente fattibile si ritiene che le stesse possano essere trasferite dal macello presso un impianto autorizzato per l'esecuzione di tali trattamenti, localizzato al di fuori della ZP e ZS secondo le procedure di invio canalizzato previste dal Reg UE 2020/687 Art 33 e Art 49.

2.2. Budelli

Al fine di concedere la deroga per la successiva movimentazione dei budelli si ritiene necessario che vesciche e intestini, dopo essere stati puliti, vengano sottoposti a raschiatura, sgrassatura e lavaggio e successivamente trattati mediante salatura o essiccazione. Il trattamento può essere eseguito direttamente presso lo stabilimento di macellazione negli appositi locali dedicati alla lavorazione delle budella.

Nel caso in cui tale fattispecie non fosse tecnicamente fattibile si ritiene che le stesse possano essere trasferite dal macello presso un impianto autorizzato per l'esecuzione di tali trattamenti, localizzato al di fuori della ZP e ZS secondo le procedure di invio canalizzato previste dal Reg UE 2020/687 Art 33 e Art 49.

2.3. Frattaglie (sangue, organi toracici e addominali diversi dai budelli)

Al fine di concedere la deroga per la successiva movimentazione delle frattaglie si ritiene necessario che queste vengano sottoposte al trattamento di 65°C per almeno 30 minuti al cuore del prodotto, previsto dal Terrestrial Animal Health code - Article 11.9.12. Il trattamento può essere eseguito direttamente presso lo stabilimento di macellazione negli appositi locali dedicati alla lavorazione delle frattaglie (es scottatura delle trippe tramite immersione prolungata in acqua bollente).

Nel caso in cui tale fattispecie non fosse tecnicamente fattibile si ritiene che le stesse possano essere trasferite dal macello presso un impianto autorizzato per l'esecuzione di tali trattamenti, localizzato al di fuori della ZP e ZS secondo le procedure di invio canalizzato previste dal Reg UE 2020/687 Art 33 e Art 49.

2.4. Frattaglie costituite da muscoli scheletrici (masseteri, coda, diaframma e lingua)

In linea con le indicazioni contenute nel Terrestrial animal Health code Article 11.9.2, tali organi, ancorché rientranti in base al Reg UE 2020/687 nella definizione di frattaglie sono costituiti di fatto da tessuto muscolare scheletrico, che viene identificato come una "Safe commodity".

Alla luce di tale valutazione si ritiene che il rischio di trasmissione della malattia legato alla commercializzazione di tali referenze sia trascurabile analogamente a quello degli altri muscoli scheletrici e che quindi la deroga all'uscita delle stesse dalla ZP e ZS possa essere concessa anche in assenza di un trattamento specifico di inattivazione del virus.